

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 293/CGF

(2012/2013)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL

COM. UFF. N. 207/CGF – RIUNIONE DEL 15 MARZO 2013

COLLEGIO

Prof. Mario Sanino – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Avv. Niccolò Schillaci, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Alessandro Zampone – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza dell'Avv. Fabio Pesce in attività di Segreteria.

1. RICORSO A.S.D. ISCHIA ISOLA VERDE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PUTEOLANA/ISCHIA DEL 19.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013)

Nel corso della gara Puteolana Internapoli/Ischia IsolaVerde (conclusasi con il risultato di 0-2) del 19.01.2013 l'arbitro espelleva, al 19° del secondo tempo, il n. 4 della Puteolana, Conte Marco per doppia ammonizione.

Con nota del 21.1.2013 veniva proposto preannuncio di reclamo da parte della società Puteolana cui facevano seguito, in data 23.1.2013, i motivi.

La Società evidenziava che il calciatore Conte non era mai stato in precedenza ammonito al 26° del primo tempo per fallo – così come refertato dall'arbitro – e che detto elemento era confermato dall'osservatore arbitrale.

Conseguenzialmente l'espulsione, effettuata per doppia ammonizione, avrebbe concretizzato un errore tecnico tale da comportare la ripetizione della gara.

A supporto dell'impugnazione venivano tra l'altro prodotti due dvd nonché copia del rapporto dell'osservatore arbitrale.

Il Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff. n. 98 del 6.2.2013), esaminati gli atti e visto che il direttore di gara con supplemento di rapporto aveva confermato il referto, riteneva opportuno utilizzare i mezzi di prova messi a disposizione dalla parte a mezzo visione dei filmati contenuti nei dvd prodotti e, all'esito, accoglieva il reclamo così dichiarando l'irregolarità della gara e disponendone la ripetizione.

Proponeva impugnazione la Società Ischia Isola Verde evidenziando che la decisione era frutto di un errore in quanto era stato utilizzato un documento televisivo in spregio dell'art. 35, comma 1, punto 1.2, che limitava il ricorso a siffatto rimedio solo nell'ipotesi in cui esso fosse finalizzato all'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti dei tesserati.

In sostanza, nella fattispecie, non era possibile, secondo la reclamante, l'esame del filmato da parte del Giudice Sportivo in quanto ciò sarebbe stato in antitesi con la chiara previsione normativa che limitava siffatta operazione ad un ben preciso ed individuato fine.

Veniva citata altresì una precedente pronuncia di questa Corte emessa su fattispecie analoga.

Ciò premesso ritiene questa Corte che l'impugnazione è fondata.

La possibilità dell'utilizzo dello strumento televisivo è espressamente prevista dalla vigente normativa nelle ipotesi in cui siano accaduti fatti sfuggiti – ovvero erroneamente percepiti – agli ufficiali di gara, ma solo nelle ipotesi ed al limitato fine della irrogazione di sanzioni disciplinari.

Così come chiaramente statuito nel precedente di questa Corte (cfr. Com. Uff. n. 181 del 28.2.2012) – richiamato dalla reclamante – da cui non vi sono ragioni per discostarsi ed a cui per

brevità viene altresì fatto rinvio, mai potrà farsi ricorso alla c.d. “prova televisiva” per finalità diverse da quelle previste espressamente ed al limitato fine dell’irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati.

Questo a prescindere dal dato testuale che, costituendo una deroga al principio generale ha connotati di specialità mai così consequenzialmente analogicamente estensibili, risponde altresì ad una logica corrente in base alla quale le riprese televisive comunque non possono inficiare il risultato del campo in presenza appunto delle attestazioni degli ufficiali di gara.

Per questi motivi la C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Ischia Isola Verde di Ischia annulla la delibera impugnata, ripristinando il risultato conseguito sul campo di 0-2 nella gara sopraindicata.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO CALC. ARCIDIACONO SALVATORE CARMELO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. (NOTA N. 3467/335 PF12-13/SP/BLP DEL 7.12.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013)

Con atto in data 11.2.2013, il sig. Salvatore Carmelo Arcidiacono ha proposto ricorso ex art. 37 C.G.S. avverso la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale, pubblicata sul Com. Uff. n. 64/CDN del 4.2.2013, con la quale, a seguito di deferimento del Procuratore Federale, è stata inflitta nei confronti dell’odierno istante la sanzione della squalifica di mesi 6.

Il ricorso in epigrafe si appalesa manifestamente inammissibile, atteso che la Società ricorrente non ha provveduto, per come previsto dal combinato disposto degli articoli 33.5 e 37.1. C.G.S., ad inviare copia dei motivi di ricorso alla Procura Federale atteso che il procedimento, definito con la decisione della C.D.N., ha preso avvio su deferimento del predetto Organo requirente.

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal calciatore Arcidiacono Salvatore.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3. RICORSO CALC. MAJELLA NUNZIO (ALL’EPOCA TESSERATO VITERBESE CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 3 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 92 N.O.I.F.- (NOTA N. 2106/126 PF12-13/AM/MA DEL 15.10.2012) - (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 67/CDN del 14.2.2013)

Il calciatore Majella Nunzio ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul Com. Uff. n. 67 del 14.2.2013 con la quale è stata comminata la sanzione della squalifica per 3 mesi allo stesso con riferimento “alle violazioni disciplinari riconducibili alla mancata partecipazione alle sedute di allenamento della A.S. Viterbese Calcio S.r.l.”.

A sostegno dell’impugnazione diretta ad ottenere in via principale il proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento della sanzione comminata in primo grado e, in via subordinata, la riduzione della squalifica, il ricorrente ha dedotto argomentazioni in fatto e in diritto. In particolare egli ha sostenuto di non aver commesso nessuna inadempienza ai suoi doveri nei confronti della società di appartenenza non avendo mai ricevuto alcuna comunicazione circa il programma degli allenamenti per i mesi di maggio e giugno 2012, sostenendo l’irrelevanza e/o insufficienza della informativa verbale proveniente dal Direttore Sportivo Sig. Maurizio Manfra. Inoltre il ricorrente ha evidenziato il fatto che aveva richiesto alla società di appartenenza con fax del 9.5.2012 di essere messo a conoscenza dei giorni di allenamento che si dovevano svolgere in tale periodo con comunicazione a mezzo fax da inviarsi ad un determinato numero telefonico e che, invece, la società aveva inoltrato le sue comunicazioni al precedente indirizzo del calciatore. Infine egli ha dedotto la sua acclarata impossibilità a partecipare alle sedute di allenamento a causa di una persistente forma di

pubalgia che lo costringeva a rimanere a riposo per l'intero periodo in questione, così come documentato da certificati medici.

Il ricorso va parzialmente accolto con riferimento all'entità della sanzione comminata che, considerato il comportamento addebitato al ricorrente, può essere ridotta da tre a due mesi di squalifica. Non può, invece, accogliersi la domanda proposta in via principale di annullamento della sanzione, in quanto va ravvisata la sussistenza di una evidente responsabilità disciplinare in capo all'atleta per la mancata partecipazione agli allenamenti nel periodo in questione, così come puntualmente rilevato dalla Commissione Disciplinare Nazionale. Infatti va attribuita efficacia alla comunicazione verbale effettuata in data 6.5.2012 da parte del Direttore Sportivo a tutti i componenti della rosa di prima squadra. E comunque, anche volendo prescindere da tale comunicazione, non può non darsi rilievo al fatto che la società ha inviato la sua comunicazione presso il luogo di residenza del calciatore che risulta anche dalle successive dichiarazioni di liberatoria sottoscritte dal ricorrente in data 28.5.2012 e in data 5.6.2012, acquisite dalla Procura Federale. Quanto alla acclarata impossibilità per il ricorrente di partecipare alle sedute di allenamento a causa di una persistente forma di pubalgia va rilevato che la relativa certificazione medica in data 9.5.2012 non è stata fornita alla società di appartenenza, nonostante in pari data lo stesso abbia inviato un fax ad essa chiedendo di essere informato sulle date di svolgimento degli allenamenti.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Majella Nunzio riduce la sanzione della squalifica a 2 mesi.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO U.S. FERMANA S.S.D. SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLZAN MARCOS SEGUITO GARA DI COPPA ITALIA, FERMANA/VIS TORGIANO 1928 DEL 20.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 196 del 21.2.2013)

Con ricorso del 25.2.2013, la US Fermana S.S.D. S.r.l. ha impugnato la delibera, pubblicata su Com. Uff. n. 196/Coppa Italia Dilettanti del 21.2.2013, con la quale il Giudice Sportivo ha squalificato per 4 gare il calciatore Bolzan Marcos per avere lo stesso, nel corso della gara disputata con la U.S. Torgiano, *“a gioco fermo, afferrato al collo un calciatore avversario, scuotendolo con violenza per alcuni secondi”*.

La reclamante sostiene che l'atto posto in essere non sia consistito in quello descritto dall'Assistente ma, più semplicemente, in uno “sberleffo”, in reazione alla ritenuta rudezza con la quale un calciatore della Vis Torgiano avrebbe portato di peso fuori dal campo uno della U.S. Fermana infortunatosi, motivo per il quale chiede l'audizione del Direttore di Gara. Tale gesto, comunque, non avrebbe prodotto alcuna conseguenza fisica, tanto è vero che i due calciatori, alla fine della partita, si sarebbero salutati normalmente.

Il reclamo è infondato.

Ferma restando la non decisività e quindi la inammissibilità del mezzo istruttorio richiesto, avente ad oggetto esclusivamente i fatti che avrebbero portato alla condotta punita con l'espulsione, che in alcuna maniera possono giustificarla, costituire un'esimente o limitarne la portata, è indubitabile che la stessa sia stata posta in essere con le modalità precisamente descritte dall'Assistente che ne ha peraltro chiarito la natura violenta.

La misura della sanzione deve ritenersi pertanto congrua, soprattutto alla luce delle modalità, anche temporali, con le quali è stata compiuta l'attività, indicative di una volontà preordinata alla commissione della stessa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Fermana S.S.D. S.r.l. di Fermo.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO U.S. SAMBENEDETTESE 2009 SSD ARL AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI €2.000,00;**
- **OBBLIGO DI DISPUTA DI 2 GARE A PORTE CHIUSE,**
INFLITTE ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA SAMBENEDETTESE 2009 SSDARL/MACERATESE S.R.L. S.D. DEL 24.2.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 110 del 27.2.2013)

Con atto spedito in data 5.3.2013, la società U.S. Sambenedettese 2009 S.S.D. a r.l., proponeva reclamo, con contestuale richiesta di trattazione d'urgenza ex art. 37 C.G.S., avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale (pubblicata sul Com. Uff. n. 110 del 27.2.2013) con la quale era stata irrogata alla società reclamante l'ammenda pari ad €2.000,00 con l'obbligo di disputare n. 2 gare a porte chiuse a seguito dei fatti verificatisi in occasione della gara Sambenedettese / Maceratese del 24.2.2013.

Il Giudice Sportivo assumeva tale decisione per avere i sostenitori della Sambenedettese *“acceso un fumogeno nel proprio settore e, durante lo svolgimento della gara, lanciato in direzione di un assistente arbitrale e dei calciatori della squadra ospite quaranta contenitori di caffè Borghetti; sanzione così determinata in considerazione della estrema gravità del comportamento dei propri sostenitori, gravità da valutarsi congiuntamente ai fatti di cui ai Com. Uff. nn. 19, 27, 37, 39, 45 e 90 (alcuni dei quali concretatisi nel lancio di oggetti e nella utilizzazione di materiale pirotecnico) ...”*.

Con il proprio reclamo, la società chiedeva, in via preliminare, la trattazione d'urgenza del ricorso ai sensi dell'art. 37 C.G.S.; in via principale e nel merito, la riforma integrale della decisione con l'annullamento delle sanzioni comminate; in via subordinata, la riduzione della sanzione con la previsione della sola ammenda pecuniaria in misura ridotta e/o la riduzione ad una sola gara (delle due comminate) da disputarsi a porte chiuse.

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

Preliminarmente la Corte ritiene che debba essere dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, la richiesta di procedimento d'urgenza ex art. 37, comma 7, C.G.S. Essa, infatti, formulata nello stesso atto di reclamo, è con esso pervenuta solo in data 5.3.2013, e quindi ben oltre il termine stabilito dalla citata disposizione (entro le ore 12.00 del giorno feriale seguente a quello in cui è stato pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla decisione del giudice di primo grado).

Nel merito, si rileva come la società Sambenedettese non fornisca elementi tali da smentire la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali di gara circa il comportamento tenuto dai propri sostenitori in occasione della gara Sambenedettese/Maceratese del 24.2.2013. La stessa società, peraltro, nel proprio reclamo, non rinnega affatto l'effettiva verifica dei fatti contestati, ma si limita, da una parte, a rivendicare di avere adottato modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire e reprimere comportamenti simili a quelli in concreto verificatisi e comunque a garantire la sicurezza pubblica; dall'altra, ad affermare la particolare tenuità degli episodi in questione.

Ebbene, sotto il profilo della rilevanza eventualmente da attribuire, ai fini dell'applicazione delle attenuanti di cui all'art. 13 C.G.S., alle iniziative che la società reclamante asserisce di avere assunto nel caso specifico per prevenire e reprimere i fatti contestati, si rileva come dal rapporto dell'Assistente arbitrale (al quale deve essere attribuito valore di prova privilegiata anche per quel che riguarda i comportamenti dei sostenitori ai sensi dell'art. 29 C.G.S. a norma del quale *“I Giudici sportivi giudicano in prima istanza in ordine ai fatti, da chiunque commessi, avvenuti nel corso di tutti i campionati ... sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali e dei mezzi di prova di cui all'art. 35”*) risulti che il lancio dei contenitori di caffè, *“dal settore dello stadio occupato dai tifosi della società Sambenedettese”* verso lo stesso Assistente ed i calciatori della Maceratese, venne reiterato *“per tutta la durata della gara”*; con ciò consentendo di apprezzare la particolare intensità dell'episodio e di escludere in radice che le iniziative di prevenzione e repressione, anche qualora siano state effettivamente intraprese dalla società, siano state efficaci ed idonee al raggiungimento dello scopo.

In ordine poi all'entità della sanzione irrogata alla società ricorrente, si reputa che essa sia stata determinata correttamente rilevando nel caso di specie la recidiva e la precedente diffida (Com. Uff. nn. 19, 27, 37, 39, 45 e 90) ai sensi degli artt. 12, commi 3 e 6, e 14, comma 2, C.G.S.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'U.S. Sambenedettese 2009 S.S.D. A.R.L. di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Sanino

Publicato in Roma il 10 giugno 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete